

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

24.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 24 GENNAIO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANARESI ANGELO

INDICE

	Pag.		Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):		Modificazioni alle norme che regolano i corsi preliminari navali per allievi ufficiali di complemento della Regia marina (1232)	324
Varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1194-B)	322	RICCI GIORGIO, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, RICCARDI ARTURO, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	
SACCO, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, FANELLI.		Integrazioni alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, istitutiva di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1233)	324
Norme concernenti le promozioni cui avrebbero avuto diritto i caduti in guerra e l'iscrizione sui quadri di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali celibi giudicati prescelti. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1195-B)	322	CHIOZZI MILLELIRE, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, RICCARDI ARTURO, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	
SARGIACOMO, <i>Relatore</i> .		Modifica alla legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, riguardante il collocamento in congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica (1234)	325
Sospensione dell'applicazione dell'articolo 1 dei Regi decreti 27 e 28 marzo 1939-XVII, nn. 1223 e 2245, recanti norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, nei riguardi del personale mobilitato per la guerra attuale. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1204-B)	323	MARGARA, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE.	
PRETI, <i>Relatore</i> .		Autorizzazione ad effettuare un reclutamento straordinario di ufficiali nel Corpo del Genio aeronautico, categoria geofisici ed assistenti di meteorologia (1235)	325
Benefici di carriera ed economici agli ufficiali inferiori del Corpo di Stato Maggiore della Regia marina in servizio aeronavigante in qualità di osservatori (1231)	323	VITALINI SACCONI, <i>Relatore</i> .	
NEGROTTA CAMBIASO, <i>Relatore</i> - VITALINI-SACCONI, RICCARDI ARTURO, <i>Sottosegretario di Stato</i> , PRESIDENTE.		Divieto di cessione di aeromobili civili nazionali a persone fisiche o giuridiche straniere. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1236)	325
		DI BELSITO, <i>Relatore</i> - VITALINI SACCONI, PRESIDENTE.	
		Esclusività a favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti in guerra della coniazione e della vendita della	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

medaglia a ricordo della Unità d'Italia stabilita col Regio decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1375 (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1242) . . .	326
GUGLIELMOTTI, <i>Relatore</i> — PRETI, PRESIDENTE.	
Precettazione di attrezzi e parti di ricambio per automezzi (1247) . . .	326
CATALDO, <i>Relatore</i> — FANELLI, PRESIDENTE.	
Impiego di ufficiali fuori quadro in incarichi speciali e d'organico (1248) . .	327
CARRAROLI, <i>Relatore</i> .	
Norme sull'avanzamento degli ufficiali della riserva e sulla composizione della Commissione centrale di avanzamento (1249)	327
SACCO, <i>Relatore</i> — PRESIDENTE.	
Avanzamento, durante il periodo di guerra, degli ufficiali in congedo speciale e di talune categorie in congedo della Regia aeronautica (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1250)	327
CECI, <i>Relatore</i> — FANELLI, GUGLIELMOTTI, SACCO, PRESIDENTE.	
Modifiche all'organico del Corpo del genio aeronautico (1257)	329
BARBARO, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 10.

(*E presente il Sottosegretario di Stato per la Marina Riccardi Arturo*).

PRESIDENTE ordina il *Saluto al Duce!*

Informa che è stato chiamato a far parte della Commissione il Consigliere nazionale Bonamici al quale rivolge un cameratesco saluto.

Comunica che sono assenti, perchè mobilitati, i Consiglieri nazionali: Braga, Ferretti di Castelferretto e Mazzetti Mario e che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Asinari di San Marzano, Igliori, Manfredini e Manni.

Constata che la Commissione è in numero legale.

RICCI GIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. (*Modificato dal Senato*) (1194-B)

SACCO, *Relatore*, fa presente che in seguito alla inversione apportata da questa Commissione all'ordine dei commi di cui alle let-

tere b) e c) dell'articolo 1 del disegno di legge, riguardanti le fonti di reclutamento degli ufficiali del Corpo automobilistico, il relativo spostamento non era avvenuto, per errore tipografico, circa i richiami che nello stesso articolo si fanno alle lettere medesime. La Commissione del Senato ha provveduto alla correzione di questi errori di stampa.

Inoltre, la medesima Commissione del Senato ha soppresso, nello stesso articolo 1, laddove viene sostituito all'articolo 45 del Testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, le parole « in carica » che seguivano le parole « i Senatori ed i Consiglieri nazionali », essendone evidente la superfluità.

Il disegno di legge può quindi essere approvato.

PRESIDENTE comunica che il camerata Fanelli ha presentato un emendamento proponendo la soppressione, nel medesimo articolo 45 sostituito, delle parole: « i Segretari federali ».

FANELLI fa notare che il suo emendamento è giustificato dal fatto che i Segretari federali vanno compresi fra i Consiglieri nazionali già menzionati nell'articolo, in quanto per la legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, i Segretari federali sono Consiglieri nazionali di diritto.

PRESIDENTE osserva che avendo questa Commissione già approvato il testo del disegno di legge nella dizione accettata anche dalla Commissione del Senato, non trova opportuno che il disegno di legge debba tornare ancora al Senato per un emendamento che nulla muta della sostanza.

FANELLI non insiste.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1 del disegno di legge con le modifiche del Senato.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo definitivo. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Norme concernenti le promozioni cui avrebbero avuto diritto i caduti in guerra e l'iscrizione sui quadri di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali celibi giudicati prescelti. (*Modificato dal Senato*) (1195-B)

SARGIACOMO, *Relatore*, riferisce che la Commissione legislativa delle Forze armate del Senato ha introdotto all'articolo 3 del disegno di legge un emendamento che trova giusto e di cui raccomanda l'approvazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Mentre per gli ufficiali in genere, ad eccezione dei colonnelli e dei generali, veniva precisato che, qualora non siano coniugati o vedovi, possono essere egualmente prescelti, acquistando diritto alla promozione dal giorno in cui contraggono matrimonio, per i colonnelli e gli ufficiali generali non era invece consentito che potessero essere dichiarati prescelti per l'avanzamento.

La modifica della Commissione del Senato equipara le condizioni dei colonnelli e degli ufficiali generali a quelle stabilite per gli altri ufficiali.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 3 con la modifica apportata dalla Commissione del Senato.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo definitivo. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Sospensione della applicazione dell'articolo 1 dei Regi decreti 27 e 28 marzo 1939-XVII, nn. 1223 e 2245, recanti norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate nei riguardi del personale mobilitato per la guerra attuale. (Modificato dal Senato) (1204-B)

PRETI, *Relatore*, rileva che la modifica apportata dalla Commissione del Senato all'articolo 3 del disegno di legge, ha carattere di precisazione e di chiarificazione. La sospensione dell'applicazione dell'articolo 1 dei Regi decreti 27 e 28 marzo 1939-XVII, nn. 1223 e 2245, appare, secondo l'articolo 1 del disegno di legge, più precisamente riferirsi agli ufficiali e sottufficiali appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica e alla Regia guardia di finanza. L'articolo 2, in una forma più generica, stabilisce che lo stato di coniugato o di vedovo non costituisce requisito indispensabile per le promozioni degli ufficiali e sottufficiali della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale e delle sue specialità, nonchè del Corpo di Polizia dell'Africa Italiana. L'articolo 3, così come era stato approvato, determinando la sede di anzianità derivante dalla promozione, faceva riferimento soltanto al personale di cui al precedente articolo 1. L'emendamento apportato dal Senato consiste nell'estendere la disposizione di questo articolo 3 anche alle categorie indicate all'articolo 2.

Trova opportuna la modifica e ne raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 3 con l'emendamento apportato dalla Commissione del Senato.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo definitivo. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Benefici di carriera ed economici agli ufficiali inferiori del Corpo di Stato Maggiore della Regia marina in servizio aeronavigante in qualità di osservatori. (1231)

NEGROTTA CAMBIASO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge è già abbastanza illustrato, nelle sue linee generali, dalla chiara relazione ministeriale.

Osserva, per altro, che di contro al modesto beneficio di carriera del 0,5 per cento previsto dagli articoli 1 e 2, si ha un sensibile miglioramento economico nella liquidazione dell'indennità da parte della Cassa ufficiali, in quanto, ferma restando la ritenuta del 6 per cento sugli stipendi a favore della Cassa stessa, il contributo dell'Amministrazione della Regia marina viene elevato dal 4 al 14 per cento.

Riconosce l'opportunità del provvedimento e ne raccomanda l'approvazione.

VITALINI-SACCONI esprime il voto che i benefici previsti per gli ufficiali osservatori della Regia marina vengano adeguati anche agli aeronaviganti dipendenti dall'esercito.

RICCARDI ARTURO, *Sottosegretario di Stato per la marina*, fa osservare che l'esercito, a suo tempo, ha già approvato dei miglioramenti per i suoi ufficiali in servizio di osservatore aereo, concedendo loro un beneficio di carriera del 0,7 per cento.

La marina però non ha ritenuto adottare un identico provvedimento di privilegio, per una considerazione di carattere interno, in quanto si sarebbero dovuti concedere dei vantaggi anche agli equipaggi dei sommergibili, mentre è prassi del Ministero di considerare alla stessa stregua il personale navigante di superficie e il personale appartenente alle unità subacquee.

Il provvedimento attuale quindi è un *quid medium* con cui si viene a dare un riconoscimento agli osservatori della Regia marina, che esplicano un servizio così utile e prezioso nelle attuali contingenze, senza intaccare il principio di massima già adottato in marina.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE nota che nessuno meglio del Sottosegretario di Stato per la marina può giudicare delle ragioni che ispirano questo criterio.

La Commissione coglie però l'occasione per affermare che anche gli eroici sommergibilisti meriterebbero un premio.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme che regolano i corsi preliminari navali per allievi ufficiali di complemento della Regia marina. (1232)

RICCI GIORGIO, *Relatore*, ricorda che le norme vigenti che regolano i corsi preliminari navali per allievi ufficiali di complemento, cui possono partecipare gli studenti universitari, prevedono due periodi di applicazione teorico-pratica che normalmente si svolgono nella stagione estiva: la nomina degli allievi ad aspirante viene conseguita subito dopo la laurea. L'attuale stato di guerra esige una maggiore rapidità per il reclutamento degli ufficiali di complemento e pertanto il provvedimento in esame prevede la riduzione ad un solo periodo del corso teorico-pratico e la possibilità della nomina ad aspirante prima ancora del conseguimento della laurea. Unica eccezione è fatta per il Corpo sanitario marittimo, per il quale il conseguimento della nomina ad ufficiale di complemento è subordinato al possesso, da parte degli aspiranti, della laurea in medicina e chirurgia.

Date le ovvie ragioni di opportunità, propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE chiede al Sottosegretario di Stato per la marina se la marina non intenda abolire il grado di aspirante, così come si è già fatto per l'esercito.

RICCARDI ARTURO, *Sottosegretario di Stato per la marina*, chiarisce che, per una ragione del tutto ambientale, dovendosi cioè addestrare i giovani nella parte tecnica e nei vari servizi di artiglieria e di armi subacquee, il periodo di aspirante, in marina, è necessario, perchè serve a completare la preparazione dei giovani ufficiali.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Integrazioni alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, istitutiva di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina. (Approvato con modificazioni). (1233)

CHIOZZI-MILLELIRE, *Relatore*, fa presente che, a norma della legge 6 giugno 1935-XIII, istitutiva del ruolo speciale di ufficiali di complemento della marina, la Cassa ufficiali deve liquidare un'indennità all'ufficiale che, non avendo diritto a pensione, lascia il servizio all'età di 42 anni. Non era previsto, però, nella legge, il caso di morte dell'ufficiale prima del compimento degli anni di servizio e a ciò provvede il disegno di legge.

PRESIDENTE comunica che il Relatore ha proposto due emendamenti all'articolo unico, accettati dal Sottosegretario di Stato per la marina, subordinatamente all'approvazione del Ministro per le finanze.

Dà anzitutto lettura dell'articolo unico:

« Nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, che istituisce un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo 7-bis.

Art. 7-bis. — « In caso di morte dell'ufficiale di complemento del ruolo speciale l'indennità di cui al precedente articolo 7 è liquidata agli eredi legittimi o testamentari secondo le norme vigenti del Codice civile.

« La liquidazione avviene nella misura intera, stabilita al 1° comma dell'articolo 7, per gli eredi entro il 2° grado di parentela; nella misura ridotta, pari ai soli versamenti del 6 per cento sullo stipendio effettuati dall'ufficiale, per gli altri eredi ».

Ora il Relatore, invece, propone:

All'articolo unico, che diventa articolo 1, sopprimere il 2° comma dell'articolo 7-bis ed aggiungere al 1° comma, dopo la parola: « liquidata », le parole: « nella misura intera stabilita dal 1° comma dell'articolo 7 ». Aggiungere poi: « Articolo 2: La presente legge ha decorrenza dall'11 giugno 1940-XVIII ».

Informa che dei due emendamenti il Ministro delle finanze ha fatto sapere che accetta solo il secondo.

CHIOZZI-MILLELIRE, *Relatore*, fa notare che il primo dei due emendamenti mirava a far liquidare l'indennità nella misura intera anche agli eredi oltre il secondo grado e non del solo 6 per cento dei versamenti effettuati dal militare deceduto, e ciò tanto più in quanto, fra l'altro, lo Stato non viene a recuperare

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nulla, perchè il contributo da esso versato rimane alla Cassa ufficiali.

Pur mantenendo, quindi, il suo punto di vista, dichiara di non insistere sul primo emendamento.

Il secondo emendamento ha lo scopo di far godere anche agli eredi degli ufficiali già morti all'inizio della guerra i benefici della legge.

RICCARDI ARTURO, *Sottosegretario di Stato per la marina*, ringrazia il Consigliere nazionale Chiozzi-Millelire per il vivo interessamento preso al disegno di legge e rileva che, quando si tratta di Caduti di guerra, anche se appartengono al ruolo speciale o siano di complemento, gli eredi hanno diritto sempre al trattamento di pensione privilegiata. I Caduti di guerra hanno, col loro sacrificio, acquistato tali benemeritenze da non potersi più fare alcuna distinzione. Ora, alla pensione per gli eredi si aggiunge l'indennità della Cassa ufficiali.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico che, in conformità all'emendamento proposto dal Relatore ed accettato dal Governo, diventa articolo 1.

(*È approvato*).

Pone a partito l'articolo 2, proposto dal Relatore ed accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

(*Il Sottosegretario di Stato per la marina si allontana. Grida di: Viva la marina! — Vivissimi applausi*).

Discussione del disegno di legge: Modifica alla legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, riguardante il collocamento in congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica. (1234)

MARGARA, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in discussione tende a modificare la disposizione della legge 4 aprile 1935-XIII, riguardante la percentuale degli ufficiali generali da collocare in congedo speciale. In particolare, tale legge — che è stata modificata con Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XV — stabiliva che il Ministero dell'aeronautica poteva collocare in congedo speciale, fino al 1941 e per ogni anno solare, il 2 per cento degli ufficiali generali dell'aeronautica.

Dati gli eventi che si sono maturati in seguito, l'Amministrazione dell'aeronautica prevede che per il 1941 tale percentuale sia piuttosto bassa, perchè è possibile che alcuni ufficiali generali dell'aeronautica, pure idonei al grado, non diano affidamento di poter di-

simpegnare i loro compiti come richiedono le attuali esigenze.

Quindi si è ravvisato necessario che la percentuale del 2 per cento venga elevata, per il 1941, al 4 per cento.

Ritiene che, dati i complessivi organici dell'aeronautica, tale percentuale del 4 per cento sia ancora relativamente bassa.

PRESIDENTE osserva che, per contro, sia augurabile che la percentuale così aumentata non venga raggiunta, il che proverà ancora una volta l'alto grado di preparazione e le elevate doti di carattere e di comando possedute da questi ufficiali di rango elevato.

Pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione ad effettuare un reclutamento straordinario di ufficiali nel Corpo del Genio aeronautico, categoria geofisici ed assistenti di meteorologia. (1235).

VITALINI SACCONI, *Relatore*, fa rilevare che si tratta di una autorizzazione da concedersi per il 1941 al Ministero dell'aeronautica per bandire concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico, categoria geofisici, ed a sottotenente in servizio effettivo nel Corpo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici. Osserva che questi concorsi che si intende bandire sono molto necessari per motivi inerenti al servizio, specie per l'assistenza al volo, e si riferiscono ad elementi che già esplicano questa attività come avventizi e che è desiderabile che siano collocati in ruoli stabili, in quanto danno maggior affidamento per la esperienza acquistata. Ciò senza contare che molti posti sono vacanti.

Ritiene pertanto che il disegno di legge sia senz'altro da approvare.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Divieto di cessione di aeromobili civili nazionali a persone fisiche o giuridiche straniere. (Approvato con modificazioni) (1236)

DI BELSITO, *Relatore*, nota che il disegno di legge non avrebbe bisogno di illustrazione, perchè è evidente che tutti i nostri mezzi aerei,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

in questo momento, non dovrebbero essere sottratti per nessuna ragione alle esigenze del Paese. A questo tende il provvedimento in esame che stabilisce delle penalità contro coloro che cedessero, in qualunque maniera e senza autorizzazione, a persone fisiche o giuridiche aeromobili esistenti o da costruirsi. L'unica osservazione che potrebbe farsi sarebbe quella relativa alla sanzione, in quanto la multa di lire 10 mila, estensibile fino al quintuplo del valore dell'aeromobile ceduto, non appare adeguata contro chi commette quasi un tradimento, sottraendo dei mezzi bellici di cui in questo momento la Patria ha bisogno per conseguire al più presto il supremo fine della vittoria.

PRESIDENTE concorda.

VITALINI SACCONI osserva che tale sanzione riveste più che altro l'aspetto formale di un monito, poichè gli sembra praticamente impossibile che attualmente vengano effettuate cessioni di aeromobili civili nazionali a persone fisiche o giuridiche straniere.

PRESIDENTE rileva che, in ogni modo, accanto al reato previsto dal disegno di legge, se ne possono configurare altri che possono portare fino alla pena di morte, qualora siano di competenza del Tribunale Speciale. Tuttavia il pensiero della Commissione si potrebbe tradurre nella proposta, che fa sua, di modificare l'articolo 1 del disegno di legge nel senso di portare la multa a lire ventimila, estensibile fino al decuplo del valore dell'aeromobile ceduto. Pone a partito l'emendamento proposto.

(È approvato).

Pone ai voti l'articolo 1 con l'emendamento approvato e l'articolo 2.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Esclusività a favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti in guerra della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo della unità d'Italia stabilita col Regio decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1375.
(Approvato con modificazioni) (1242)

GUGLIELMOTTI, *Relatore*, fa presente che già con Regio decreto-legge 19 ottobre 1922 fu concessa all'Associazione Nazionale Famiglie Caduti in guerra l'esclusività della coniazione

e della vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia, istituita con Regio decreto 6 aprile 1883, ed estesa ai combattenti della guerra nazionale 1915-18. Anche agli insigniti della medaglia commemorativa per la spedizione di Fiume e della Marcia su Roma, è stato esteso, con decreto 18 agosto 1940-XVIII, il diritto di fregiarsi della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia.

Il provvedimento in esame stabilisce che anche l'esclusività della coniazione di questa medaglia spetta all'Associazione Nazionale Famiglie Caduti in guerra, la quale potrà trarne un maggior cospite per i suoi fini assistenziali.

PRETI trova eccessivo il prezzo di 15 lire per una medaglia destinata anche in larga misura ad elementi popolari ed il cui costo, per emissione in serie, non potrà raggiungere quello di una lira.

PRESIDENTE propone che l'articolo 3 del disegno di legge venga così modificato:

« Il prezzo di vendita della medaglia, compreso il nastro, sarà fissato dal Ministero competente ».

Pone a partito gli articoli 1 e 2 del disegno di legge e l'articolo 3 con l'emendamento proposto.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Precettazione di attrezzi e parti di ricambio per automobili. (1247)

CATALDO riferisce in luogo del Relatore Manfredini e fa notare che questo disegno di legge dà facoltà al Ministro della guerra di disporre la precettazione, totale o parziale, degli attrezzi e delle parti di ricambio degli automezzi, per poter assicurare alle nostre Forze armate il regolare rifornimento di questi materiali. La precettazione può comprendere non soltanto cose esistenti nel Regno, ma anche quelle che eventualmente potranno esservi introdotte o ivi prodotte.

Il provvedimento prevede anche la possibilità di limitare la precettazione ad una parte del territorio del Regno e anche a determinate cose, secondo le esigenze del momento.

Le norme dettate dal disegno costituiscono un tutto organico su cui nulla trova da eccipire.

La necessità del provvedimento non richiede particolare illustrazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

FANELLI si richiama al disegno di legge testè approvato, relativo al divieto di cessione di aeromobili civili nazionali all'estero, e nota come vi sia una sproporzione palese tra la pena prevista dall'articolo 7 del disegno di legge in esame per chi sottrae, occulta o comunque dissimula una cosa, ad esempio un copertone, e la pena contemplata per chi cede all'estero aeromobili nazionali. Ciò mette ancora in evidenza la tenuità della sanzione preveduta nell'altro disegno di legge.

PRESIDENTE rileva che la sanzione di carattere pecuniario di cui all'altro disegno di legge viene evidentemente comminata senza pregiudizio per le altre diverse pene che possono essere applicate a seconda della natura di reato speciale che la cessione di un aeromobile a stranieri può rivestire. Nè occorre dirlo esplicitamente, poichè la legge stessa non esclude la configurazione di altro reato nel fatto della cessione in parola. Invece, nella legge in esame, il reato si esaurisce nella sottrazione, occultazione o dissimulazione di una cosa al fine di impedirne la requisizione.

Non trova perciò opportuno riaprire la discussione sul disegno di legge già approvato.

Pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Impiego di ufficiali fuori quadro in incarichi speciali e d'organico. (1248)

CARRAROLI, *Relatore*, nota come il disegno di legge sia strettamente legato all'attuale stato di guerra. Il decreto 16 febbraio 1939-XVII, che conferiva al Ministro della guerra la facoltà di impiegare in incarichi di organico gli ufficiali fuori quadro, veniva a scadere con la fine del 1940. Data la necessità di avvalersi ancora dell'opera di questi ufficiali, viene concessa al Ministero la facoltà di impiegarli nei detti incarichi di organico fino a tutta la durata dell'attuale guerra. Con l'augurio che questa sia breve e con la certezza della vittoria, esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Norme sull'avanzamento degli ufficiali della riserva e sulla composizione della Commissione centrale di avanzamento. (1249)

SACCO, *Relatore*, riferisce che il disegno di legge modifica anzitutto la composizione della Commissione centrale di avanzamento, che è quella, come è noto, che riguarda i tenenti colonnelli, i colonnelli e i generali.

Siccome di cotesta Commissione era prescritto che facessero parte quattro o più generali di corpo d'armata comandanti designati di armata, i quali, nell'attuale momento, è difficile di avere sempre disponibili, questo disegno di legge, ad ovviare all'inconveniente, stabilisce che della Commissione stessa possono far parte anche i generali d'armata.

Un'altra disposizione dello stesso disegno di legge facilita alquanto la promozione dei generali di divisione nella riserva, stabilendo che essi possono avere la promozione a comandanti di corpo d'armata qualora abbiano ricoperto particolari cariche in tempo di guerra. Il provvedimento non ha effetto economico se non per il periodo di richiamo in tempo di guerra.

PRESIDENTE ritiene che anche in questa occasione sia opportuno che la Commissione delle Forze armate rinnovi la raccomandazione al Ministro competente perchè siano limitate solo ai casi assolutamente necessari le variazioni alle norme concernenti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali.

(La Commissione concorda).

Pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Avanzamento, durante il periodo di guerra, degli ufficiali in congedo speciale e di talune categorie in congedo della Regia aeronautica. (Approvato con modificazioni). (1250)

CECI, *Relatore*, riferisce che con l'articolo 1 del disegno di legge in esame, adottandosi una misura di evidente equità, si provvede a che gli ufficiali in posizione di congedo speciale, richiamati in servizio durante la guerra, possano essere promossi, sia per merito di guerra che ad anzianità, al grado immediatamente superiore a quello rivestito, mentre per la legge vigente, durante la permanenza in detta

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

posizione, l'ufficiale non può conseguire promozioni.

Con l'articolo 2 si regola l'avanzamento degli ufficiali in posizione ausiliaria, di riserva e in congedo provvisorio. Agli ufficiali in ausiliaria e della riserva, che in tempo di pace potevano ottenere la promozione solamente al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del collocamento in una di dette posizioni, si rende possibile di avere un'altra promozione oltre a quella prevista dalla legge vigente; agli ufficiali in congedo provvisorio, che non avrebbero potuto avere alcuna promozione, si consente di conseguire l'avanzamento al grado immediatamente superiore a quello rivestito.

PRESIDENTE informa che all'articolo 1 sono stati presentati due emendamenti: uno dal camerata Fanelli ed uno dal Governo. Dà lettura anzitutto dell'articolo 1:

« Gli ufficiali della Regia aeronautica in congedo speciale, che durante lo stato di guerra abbiano prestato servizio per almeno sei mesi in qualità di richiamati da tale posizione, potranno, finchè perduri lo stato di guerra, essere promossi oltre che per merito di guerra ad anzianità al grado immediatamente superiore a quello rivestito, purchè siano stati già promossi tutti gli ufficiali del servizio permanente di pari grado e della stessa anzianità di grado, idonei all'avanzamento ».

L'emendamento del camerata Fanelli è il seguente:

« *Scindere l'articolo 1 in due commi.*

« *Fare un primo comma fino alle parole: per merito di guerra, con soppressione delle altre: oltre che.*

« *Fare un secondo comma dalle parole: ad anzianità in poi, premettendovi le altre: potranno anche essere promossi ».*

Il Governo invece propone il seguente nuovo testo dell'articolo 1:

« Gli ufficiali della Regia aeronautica in congedo speciale richiamati temporaneamente in servizio durante lo stato di guerra possono essere promossi al grado superiore per merito di guerra.

« Gli stessi ufficiali che abbiano prestato servizio almeno sei mesi in qualità di richiamati da tale posizione, potranno, finchè perdura lo stato di guerra, essere promossi ad anzianità al solo grado immediatamente supe-

riore a quello rivestito, purchè siano stati già promossi tutti gli ufficiali del servizio permanente di pari grado e della stessa anzianità di grado, idonei all'avanzamento.

Il trattamento inerente al grado come sopra conseguito è corrisposto soltanto per il periodo in cui gli ufficiali richiamati in temporaneo servizio dalla indicata posizione sono impiegati in incarichi di organico ».

Fa presente che l'ultimo comma è stato richiesto dal Ministro delle finanze.

CECI, *Relatore*, rileva che l'emendamento del Governo non solo accoglie sostanzialmente quello del camerata Fanelli tendente a distinguere la promozione per merito di guerra da quella ad anzianità, affermando in un comma il diritto alla prima e regolando nell'altro la seconda, ma lo perfeziona, poichè, mentre l'articolo 1 originale prevede il decorso di sei mesi prima di ottenere una promozione per merito di guerra, con la modifica del Governo questa condizione verrebbe soppressa. E ciò è giusto, perchè una simile condizione sarebbe difforme dai precedenti legislativi, in quanto la promozione per merito di guerra agisce, *ope legis*, simultaneamente all'evento che ne rende meritevoli.

La disposizione del primo comma del nuovo articolo proposto è anche estensiva, perchè ogni volta che l'ufficiale meriti una promozione per merito di guerra, questa promozione deve essere data, e, pertanto, chi abbia ottenuto una promozione, ne può anche ottenere una seconda.

Il secondo comma regola la promozione ad anzianità, che avrebbe luogo quando fossero stati promossi tutti gli altri di pari grado in servizio permanente.

L'ultimo comma riflette la preoccupazione del Ministro delle finanze circa le conseguenze finanziarie del provvedimento.

FANELLI riconosce che il Governo è andato in un certo senso oltre il fine ch'egli si proponeva col suo emendamento, in quanto ha riconosciuto che la promozione per merito di guerra non ha limitazioni e non è subordinata a condizioni di tempo.

Trova peraltro pleonastico l'avverbio « temporaneamente » posto innanzi alle parole: « in servizio durante lo stato di guerra », poichè la temporaneità è già espressa da questo inciso.

Quanto al terzo comma dell'articolo, proposto dal Ministro delle finanze, trova inaccettabile il concetto che il trattamento economico inerente al grado conseguito debba venir meno quando l'ufficiale cessi dal temporaneo richiamo in servizio.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Propone quindi che l'articolo emendato dal Governo venga accettato con la soppressione dell'ultimo capoverso.

GUGLIELMOTTI trova che il primo capoverso sia non solo superfluo, ma anche pericoloso, in quanto potrebbe far nascere il dubbio — affermando che questi ufficiali possono essere promossi per merito di guerra — che vi possano essere ufficiali che siano esclusi da tale promozione. È invece evidente che le promozioni per merito di guerra non abbiano ad avere limitazioni di sorta per alcuna categoria di ufficiali. Si tratta, in sostanza, di una ricompensa al valore e per le ricompense al valore non vi può essere, in linea di principio, alcuna limitazione od esclusione.

Vorrebbe perciò che quest'articolo fosse cambiato nella forma, vale a dire che, pur ricordando la promozione per merito di guerra, in quanto anch'essa è per questi ufficiali una forma di promozione che non può essere esclusa, si dica, come è detto nel testo originale del disegno di legge, che essi, oltre alle eventuali promozioni per merito di guerra, potranno essere promossi ad anzianità ove si trovino nelle particolari circostanze indicate dall'articolo stesso.

SACCO plaude al criterio secondo il quale gli ufficiali in congedo speciale della Regia aeronautica possono arrivare a qualunque grado per merito di guerra.

Non condivide però l'avviso del camerata Guglielmotti, che la promozione per merito di guerra sia una ricompensa al valore. Nell'elenco delle ricompense al valore non è compresa la promozione.

CECI, *Relatore*, conviene col camerata Sacco che la promozione per merito di guerra non rientra giuridicamente nel quadro delle ricompense al valore: vi rientra solo indirettamente.

Perciò ritiene necessario che si mantenga il primo comma, perchè se non si affermasse esplicitamente il diritto alla promozione per merito di guerra, la cosa potrebbe rimanere nel dubbio e potrebbe dar luogo anche a controversie.

Anche per le altre categorie di ufficiali il diritto alla promozione per merito di guerra è specificatamente espresso nella legge: se non lo fosse, il silenzio della legge porrebbe un limite.

Per quanto riguarda la proposta del camerata Fanelli, relativa alla soppressione dell'ultimo comma proposto dal Governo, ritiene che, ove il Presidente della Commissione non sia d'avviso di rinviare la discussione per conoscere il parere del Ministro delle finanze,

la Commissione possa deliberare conformemente al proposito, che vede manifesto nella Commissione stessa, di volere accogliere la proposta Fanelli.

PRESIDENTE constata come il testo proposto dal Governo costituisca un accoglimento ed un ampliamento della proposta del camerata Fanelli. Tale testo può quindi essere accettato.

Constata altresì come la Commissione sia anche d'accordo di non accettare l'ultimo comma che viene a stabilire un principio aborrante dal criterio logico di tutti gli ordinamenti militari. Ogni grado dà luogo ad un suo trattamento economico. Non può, per nessuna ragione, un trattamento economico del grado inferiore risorgere per il mutamento della posizione contingente dell'ufficiale che ha già raggiunto il grado superiore.

Ritiene che la stessa Finanza si convincerà di queste ragioni e confida che l'emendamento della Commissione verrà accettato.

Prega il camerata Guglielmotti di non insistere nella sua proposta di emendamento.

GUGLIELMOTTI non insiste.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 1 del disegno di legge secondo il nuovo testo proposto dal Governo e con la soppressione, in questo, dell'ultimo comma.

(È approvato).

Pone ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'organico del Corpo del Genio aeronautico. (1257)

BARBARO, *Relatore*, fa presente che, per le aumentate esigenze dei servizi tecnici aeronautici nell'attuale periodo bellico, si è determinata la necessità di aumentare provvisoriamente di un posto di tenente generale l'organico dei generali del Genio aeronautico. Tale aumento è limitato allo stato di guerra: al cessare di esso, il posto di tenente generale che oggi viene istituito, sarà riassorbito al verificarsi della prima vacanza del posto stesso.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Ordina il *Saluto al Duce!*

La riunione termina alle 11.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. (1194-B)

ART. 1.

Al testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, sono apportate le seguenti modifiche:

L'articolo 1, quale risulta modificato dal Regio decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1157, è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi, corpi e servizi, ad eccezione del servizio sanitario e del servizio veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente.

« Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1º) essere cittadino italiano o cittadino albanese: Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dal presente testo unico;

2º) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale:

28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento;

32 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui all'articolo 3, nn. 2, 3, e 4, e all'articolo 13;

32 anni per i tenenti del servizio sanitario e del servizio veterinario reclutati in base all'articolo 12;

36 anni per i sottotenenti dei carabinieri Reali, provenienti dai marescialli maggiori dell'arma, di cui all'articolo 3, n. 1;

36 anni per i sottotenenti maestri direttori di banda.

Il requisito dell'età va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso;

3º) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista, se cittadino italiano, al Partito Fascista Albanese se cittadino albanese;

4º) avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra.

« Gli aumenti dei limiti di età, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione ai pubblici impieghi, non si cumulano con i limiti massimi di età stabiliti dal precedente numero 2 ».

L'articolo 13, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 476, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente del corpo automobilistico sono tratti:

a) dagli allievi dell'Accademia militare di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenciati degli istituti di istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi all'Accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai subalterni di complemento del corpo automobilistico e dai subalterni di complemento delle varie armi assegnati ad unità del corpo automobilistico, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla precedente lettera a), ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami stabiliti dal regolamento;

c) dai sottufficiali in servizio del corpo automobilistico, che, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiali, siano stati ammessi, quali allievi, nell'Accademia militare di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

d) dai sottufficiali di squadra automobilisti appartenenti alle unità del corpo automobilistico, e dai sottufficiali qualificati automobilisti, reclutati dagli appositi corsi svolti presso l'officina automobilistica Regio esercito per conseguire tale qualifica (sergenti maggiori e marescialli).

« Gli allievi di cui alle lettere a) e c), che abbiano conseguito dopo il corso biennale il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento ».

I subalterni di complemento di cui alla lettera b), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente debbono avere due anni di anzianità da ufficiale all'atto della nomina suddetta. Essi frequentano dopo la nomina in servizio permanente il corso di applicazione di cui al comma precedente.

Ai sottotenenti reclutati a norma delle lettere a), b) e c) si applicano le disposizioni degli articoli 4, 6, 7 e 8.

I sottufficiali di cui alla lettera d) per conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente nel corpo automobilistico devono:

1º) contare almeno sei anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui quattro almeno, complessivamente, presso reparti od officine del corpo automobilistico;

2º) essere stati designati dalle autorità gerarchiche;

3º) aver frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale.

Per quanto riguarda i sottufficiali qualificati automobilisti, agli effetti del computo dei quattro anni previsti nel precedente n. 1, è utile anche il tempo trascorso in servizio presso i reparti di fanteria motorizzata, bersaglieri, carristi, chimici o presso officine automobilistiche degli enti medesimi.

I sottufficiali predetti sono nominati sottotenenti sotto una data posteriore a quella della nomina dei pari grado provenienti dai subalterni di complemento, avvenuta nello stesso anno. Essi non frequentano il corso di applicazione di cui all'articolo 7; sono promossi tenenti, se prescelti per l'avanzamento, dopo quattro anni di grado; hanno la carriera limitata al grado di capitano.

Nel corpo automobilistico, un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente è devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera d), tre sedicesimi sono devoluti agli allievi provenienti dai sottufficiali di cui alla

lettera c), e i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera a).

Nell'aliquota di dodici sedicesimi anzidetta è anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati tra gli ufficiali di complemento di cui alla lettera b). Tutte le aliquote di nomine sopradette possono essere variate per compensare l'eventuale difetto od eccedenza di una con un corrispondente aumento od una corrispondente diminuzione dell'altra.

A tutti i sottotenenti reclutati a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 11 ».

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1º) essere cittadino italiano o cittadino albanese. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

2º) aver compiuto il diciottesimo anno di età, e salvo le eccezioni espressamente previste nel presente testo unico, non aver superato il quarantesimo;

3º) aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra;

4º) essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle altre disposizioni che regolano la nomina a ufficiale di complemento.

« Gli ufficiali di complemento, salvo le eccezioni espressamente previste dal presente testo unico, debbono prestare un servizio di prima nomina della durata e nel tempo da stabilirsi dal Ministero della guerra; la durata del servizio non può essere inferiore, in ogni caso, ad un mese ».

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« A tutti coloro che chiedono la nomina ad ufficiale di complemento, qualunque sia il titolo per il quale possono aspirare alla nomina stessa, viene conferito, con decreto Reale, il grado iniziale di sottotenente di complemento ».

L'articolo 20 è soppresso.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« In tempo di mobilitazione generale o parziale la nomina a sottotenente può essere conferita anche a coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« L'anzianità assoluta di nomina a sottotenente di complemento è quella del relativo decreto di nomina.

« L'anzianità relativa viene stabilita sulla base della graduatoria dei corsi ».

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Gli aspiranti ufficiali di complemento a suo tempo riconosciuti non meritevoli della nomina a sottotenente conservano il loro grado.

« In caso di richiami in servizio di durata non inferiore ad un mese, i comandanti di corpo potranno nuovamente proporli per la nomina a sottotenente, nomina che sarà conferita con anzianità decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato compiuto il suddetto periodo di richiamo ».

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Oltre a quanto è stabilito dalle disposizioni vigenti circa l'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, l'iscrizione di ufficio od il trasferimento da altro ruolo in quello degli ufficiali di complemento, gli ufficiali di complemento possono essere tratti sia dall'arma, corpo o servizio di provenienza, sia da altra arma, corpo o servizio, qualora gli interessati posseggano particolari titoli di studio, che ne consiglino una diversa assegnazione, e, salvo il disposto dei successivi articoli 26 e 27, da una delle seguenti categorie:

1°) militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di complemento;

2°) allievi che cessino di appartenere alle Accademie militari dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei negli esami delle materie di carattere militare;

3°) sottufficiali in congedo, provvisti di titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra;

4°) militari in congedo illimitato, i quali abbiano conseguito la idoneità a sergente, siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra;

5°) militari in congedo illimitato che siano muniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di

complemento e frequentino con esito favorevole un corso di istruzione, seguito da apposito esperimento pratico, da determinarsi dal Ministero della guerra ».

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni relative alla nomina ad ufficiale di complemento di cui all'articolo precedente sono applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, in possesso del prescritto titolo di studio:

militari di truppa e sottufficiali dei carabinieri Reali, che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'arma di provenienza;

militari di truppa e sottufficiali provenienti dal Corpo Reale Equipaggi marittimi;

militari arruolati nell'ex battaglione aviatori o che abbiano comunque prestato servizio militare nell'arma aeronautica;

militari di truppa e sottufficiali della Regia guardia di finanza;

militari di truppa e sottufficiali incorporati nella Sanità;

militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo della guerra 1915-18 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale, o furono considerati come rivestiti del relativo stato.

« I militari di cui al precedente comma qualora non posseggano particolare titolo di studio o comprovata specifica attitudine per altra arma, corpo o servizio, sono nominati nell'arma di fanteria ».

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale di complemento nell'arma dei carabinieri Reali può essere conferita in ogni tempo ai sottufficiali dell'arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

« In tempo di pace la nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali può essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

a) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'arma;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purchè contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'arma;

c) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina è portato a cinquant'anni ».

L'articolo 36 è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in congedo che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione, presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, possono, a domanda, essere nominati ufficiali di complemento nella rispettiva arma corpo o servizio, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio, salva l'eccezione di cui al seguente comma, e senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, purchè abbiano ottenuto una ricompensa al valor militare o una promozione per merito di guerra e siano dichiarati idonei da speciali commissioni reggimentali, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Per detti ufficiali di complemento l'avanzamento è limitato al grado di capitano.

I sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento nel servizio sanitario (ufficiali medici o chimici farmacisti) e nel servizio veterinario debbono essere provvisti dei titoli di studio di cui all'articolo 26 e aver superato lo stesso esame stabilito dal regolamento per gli ufficiali di complemento delle varie armi, corpi o servizi, provvisti del detto titolo, che chiedano il passaggio nel servizio sanitario o nel servizio veterinario.

Le disposizioni del 1° comma del presente articolo si applicano anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali:

1°) i sottufficiali dei carabinieri Reali, che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'arma di provenienza;

2°) sottufficiali provenienti dal Corpo Reale Equipaggi Marittimi;

3°) militari che arruolati nell'ex battaglione aviatori — categoria piloti motoristi o personale vario — conseguirono la nomina a sergente in tale specialità;

4°) sottufficiali provenienti della Regia guardia di finanza che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati;

5°) militari incorporati nella sanità promossi sergenti presso tali Corpi;

6°) militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-18 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati rivestiti del relativo stato.

I militari di cui al precedente comma qualora non posseggano comprovata specifica attitudine per altra Arma, Corpo o Servizio, sono nominati nell'Arma di fanteria.

L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« I membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo, i Senatori ed i Consiglieri Nazionali, gli Accademici d'Italia, i Prefetti del Regno, i Professori ordinari delle Università; i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto, i Segretari federali e coloro i quali siano incaricati dallo Stato di funzioni di carattere continuativo equiparabili — a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro delle finanze — a quelle dei funzionari civili predetti, possono ottenere, se militari in congedo illimitato, la nomina diretta a sottotenente di complemento, anche se abbiano superato il quarantesimo anno di età e prescindendo dalla presentazione dei titoli di studio.

I Prefetti del Regno, i Professori ordinari delle Università, i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto, i Segretari federali e gli incaricati di funzioni di carattere continuativo, di cui al comma precedente, non debbono però aver superato il cinquantacinquesimo anno di età.

Possono, altresì, ottenere la nomina diretta a sottotenente di complemento i membri del Governo ed i Consiglieri superiori fascisti del Regno d'Albania, che abbiano la prescritta idoneità fisica, siano in possesso di laurea universitaria e non abbiano oltrepassato il quarantesimo anno di età.

Il servizio di prima nomina, della durata di un mese, per tutte le Alte Personalità dei tre precedenti comma dovrà essere compiuto senza corresponsione di assegni.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La nomina a sottotenente di complemento ai sensi del presente articolo può essere consentita anche a chi, al momento della presentazione della relativa domanda, sia già cessato da talune delle anzidette cariche utili per conseguire la nomina stessa.

L'articolo 46 è soppresso.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Norme concernenti le promozioni cui avrebbero avuto diritto i caduti in guerra e l'iscrizione sui quadri di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali celibi giudicati prescelti (1195-B)

ART. 1.

L'articolo 2 del Regio decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, contenente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Le disposizioni del precedente articolo 1 non si applicano nei casi di promozione per merito di guerra e non impediscono la promozione degli ufficiali in servizio permanente caduti in guerra quando essi avrebbero potuto conseguire la promozione stessa con anzianità anteriore alla data del decesso ».

ART. 2.

L'articolo 2 del Regio decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, contenente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Le disposizioni del precedente articolo 1 non si applicano nei casi di promozione per merito di guerra e nei riguardi dei sottufficiali in congedo, nè impediscono la promozione dei sottufficiali in servizio continuativo di carriera caduti in guerra quando essi avrebbero potuto conseguire la promozione stessa con anzianità anteriore alla data del decesso ».

ART. 3.

L'articolo 3 del Regio decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito che non siano coniugati o vedovi, qualora si trovino compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, sono presi in esame per l'avanzamento. Se dichiarati non prescelti, sono collocati nella riserva in base alle norme contenute nella legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, facendo salvo quanto è previsto nell'articolo 103 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, nonché quanto è disposto per gli ufficiali subalterni nel titolo IV della predetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370. Se dichiarati prescelti sono iscritti sul quadro di avanzamento ma acquistano diritto alla promozione soltanto dal giorno in cui contraggono matrimonio.

I colonnelli e gli ufficiali generali in servizio permanente che non siano coniugati o vedovi, sono egualmente valutati per l'avanzamento nei casi e nei modi previsti dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370. Coloro che sono dichiarati prescelti ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, lettera a) dell'anzidetta legge 9 maggio 1940-XVII, n. 370, non sono promossi; ma allorquando vengono in possesso del requisito di coniugato o vedovo acquistano diritto alla promozione dal giorno in cui contraggono matrimonio, senza essere sottoposti a nuova valutazione.

ART. 4.

L'articolo 6 del Regio decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — Gli ufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza che non siano in possesso del requisito previsto dal precedente articolo 1, qualora si trovino compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, sono ugualmente presi in esame per l'avanzamento. Se dichiarati non prescelti, sono collocati nella posizione che loro compete ai sensi delle disposizioni in vigore; se dichiarati prescelti, sono iscritti sul quadro di avanzamento, ma acquistano diritto alla promozione soltanto dal giorno in cui contraggono matrimonio, semprechè nel frattempo non si siano verificate circostanze che comunque ostino all'avanzamento ai sensi delle disposizioni vigenti ».

ART. 5.

L'articolo 3 del Regio decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — I sottufficiali del Regio esercito e della Regia guardia di finanza che, a termini del precedente articolo 1, non possono conseguire promozione, qualora si trovino compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento sono ugualmente presi in esame nei casi e modi previsti dalle rispettive disposizioni vigenti sull'avanzamento.

Se dichiarati non idonei, sono esclusi dall'avanzamento con gli effetti derivanti dalle disposizioni in vigore.

Se dichiarati idonei sono iscritti sul quadro di avanzamento ma acquistano diritto alla promozione soltanto dal giorno in cui contraggono matrimonio ».

ART. 6.

Gli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dal 30 marzo 1939-XVII, gli articoli 3 e 5 dal 1° gennaio 1940-XVIII e l'articolo 4 dal 1° gennaio 1941-XIX.

Sospensione dell'applicazione dell'articolo 1 dei Regi decreti 27 e 28 marzo 1939-XVII, nn. 1223 e 2245, recanti norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate, nei riguardi del personale mobilitato per la guerra attuale. (1204-B)

ART. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato della guerra attuale, è sospesa l'applicazione dell'articolo 1 del Regio decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, e dell'articolo 1 del Regio decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, limitatamente agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza che appartengano o che abbiano appartenuto a comandi, unità, reparti, servizi od enti militari mobilitati per la guerra attuale.

ART. 2.

Per il periodo di tempo indicato nell'articolo 1, lo stato di coniugato o di vedovo non costituisce requisito indispensabile per le promozioni degli ufficiali e sottufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e

delle sue specialità, nonché del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, che appartengano o abbiano appartenuto a comandi, unità, reparti servizi od enti militari mobilitati per la guerra attuale.

ART. 3.

Gli appartenenti al personale di cui agli articoli 1 e 2, prescelti o idonei all'avanzamento, che non poterono conseguire la promozione per mancanza dello stato di coniugato o di vedovo, assumeranno, ai soli effetti giuridici, con la promozione, la sede di anzianità assoluta e relativa che sarebbe spettata se fossero stati promossi a loro turno, fermo restando l'ordine delle promozioni già effettuate.

La stessa norma si applica anche nei confronti di coloro che siano promossi o da promuovere per merito di guerra, qualora risulti più favorevole l'anzianità che potrebbe essere loro attribuita ai sensi del precedente comma.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Benefici di carriera ed economici agli ufficiali inferiori del Corpo di Stato Maggiore della Regia marina in servizio aeronavigante in qualità di osservatori. (1231)

ART. 1.

Gli ufficiali inferiori del Corpo di Stato Maggiore in servizio permanente effettivo, destinati in servizio aeronavigante in qualità di osservatori, acquistano nel ruolo un numero di posti corrispondente al 0,5 per cento dell'organico del rispettivo grado per ogni anno di servizio aeronavigante. Tale vantaggio di carriera è, però, concesso soltanto a coloro che abbiano avuto, nell'anno, una qualifica non inferiore a « molto buono ».

Gli spostamenti in ruolo previsti dal precedente comma sono effettuati, con decreto del Ministro della Marina, alla data del 30 giugno di ciascun anno.

ART. 2.

La disposizione del precedente articolo 1 si applica anche agli ufficiali inferiori di complemento del Corpo di Stato Maggiore della Regia marina i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso. Per coloro

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che non appartengano al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, la percentuale del 0,5 per cento va riferita al numero degli ufficiali esistenti nel ruolo di anzianità alla data del 30 giugno di ciascun anno.

ART. 3.

Per il periodo di servizio aeronavigante il contributo dell'Amministrazione della Regia Marina previsto dal 2° comma dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, è elevato dal 4 al 14 per cento dello stipendio lordo e tale maggiorazione è valutabile agli effetti della liquidazione dell'indennità prevista dall'articolo 7 della stessa legge.

Resta ferma la ritenuta mensile del 6 per cento sugli stipendi a favore della « Cassa ufficiali della Regia marina » di cui al 1° comma del citato articolo 9 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098.

ART. 4.

Agli effetti della presente legge il servizio aeronavigante è quello previsto dall'ultimo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni.

Modificazioni alle norme che regolano i corsi preliminari navali per allievi ufficiali di complemento della Regia marina. (1232)

ART. 1.

A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII e sino alla data di cessazione dello stato di guerra gli studenti universitari ammessi ai corsi preliminari navali previsti dalla legge 3 giugno 1937-XV, n. 1165, e successive modificazioni, possono, anche dopo un sol corso ed indipendentemente dal conseguimento della laurea, essere nominati aspiranti di complemento nei rispettivi Corpi militari della Regia marina.

Gli aspiranti predetti possono conseguire la nomina a guardiamarina o sottotenente di complemento, rispettivamente nel Corpo di Stato Maggiore o negli altri Corpi militari della Regia marina, dopo due mesi di servizio da aspirante, se laureati, e dopo sei mesi, se sprovvisti di laurea.

Agli effetti degli obblighi di leva il servizio complessivo alle armi degli aspiranti e dei guardiamarina o sottotenenti di complemento di cui ai precedenti comma resta fissato in 14 mesi.

ART. 2.

Le disposizioni della presente legge non si applicano agli allievi dei corsi preliminari navali per l'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo.

Integrazioni alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, istitutiva di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina. (1233)

ART. 1.

Nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, che istituisce un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo 7-bis:

Art. 7-bis. — « In caso di morte dell'ufficiale di complemento del ruolo speciale l'indennità di cui al precedente articolo 7 è liquidata agli eredi legittimi o testamentari secondo le norme vigenti del Codice civile.

« La liquidazione avviene nella misura intera, stabilita al 1° comma dell'articolo 7, per gli eredi entro il 2° grado di parentela; nella misura ridotta, pari ai soli versamenti del 6 per cento sullo stipendio effettuati dall'ufficiale, per gli altri eredi ».

ART. 2.

La presente legge ha decorrenza dall'11 giugno 1940-XVIII.

Modifica alla legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, riguardante il collocamento in congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica. (1234)

ARTICOLO UNICO.

Per l'anno 1941 la percentuale massima degli ufficiali generali della Regia aeronautica che potranno essere collocati nella posizione di congedo speciale stabilita con legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493 e successive aggiunte e modifiche, è portata al 4 per cento degli organici complessivi in vigore per i vari gradi di generale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione ad effettuare un reclutamento straordinario di ufficiali nel Corpo del Genio aeronautico, categoria geofisici ed assistenti di meteorologia. (1235)

ARTICOLO UNICO.

Fino a tutto l'anno 1941, il Ministero dell'aeronautica è autorizzato a bandire concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, categoria geofisici — ed a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico — ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia, alle condizioni di cui alla lettera b) articolo 3 della legge 19 maggio 1939-XVII, n. 900, a copertura dei posti vacanti nei ruoli e categorie predetti, all'atto della emanazione dei relativi bandi di concorso.

Divieto di cessione di aeromobili civili nazionali a persone fisiche o giuridiche straniere. (1236)

ART. 1.

Chiunque, senza l'autorizzazione dei competenti organi statali, cede, a qualsiasi titolo, a persone fisiche o giuridiche straniere aeromobili civili aventi nazionalità italiana, è punito con la multa non inferiore a lire ventimila ed estensibile fino al decuplo del valore dell'aeromobile ceduto.

ART. 2.

La presente legge ha vigore dalla data della sua pubblicazione e cesserà di avere effetto sei mesi dopo la conclusione della pace.

Esclusività a favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti in guerra della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo della Unità d'Italia stabilita col Regio decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1375. (1242)

ART. 1.

L'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia dell'Unità d'Italia, di cui al Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 1229, concessa all'Associazione Nazionale Famiglie caduti in guerra col Regio decreto-legge 19 ottobre 1922, n. 1362, convertito nella

legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è estesa anche per la coniazione e la vendita della medaglia dell'Unità d'Italia stabilita col Regio decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1375.

ART. 2.

Al Ministero della guerra è riservata l'approvazione del disegno e del conio della medaglia e la facoltà di vigilare perchè la riproduzione sia eseguita a perfetta regola d'arte.

ART. 3.

Il prezzo di vendita della medaglia, sarà fissato dal Ministero competente.

Precettazione di attrezzi e parti di ricambio per automezzi. (1247)

ART. 1.

Il Ministro della guerra, di concerto col Ministro delle corporazioni, è autorizzato a disporre, in via generale, per le esigenze delle Forze armate dello Stato, la precettazione delle parti di ricambio, delle gommature, dei materiali, delle macchine operatrici e degli attrezzi, destinati alla manutenzione e alla riparazione degli autoveicoli.

Il provvedimento preveduto dal comma precedente è adottato con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

ART. 2.

Se non è diversamente disposto nel provvedimento preveduto dall'articolo precedente, la precettazione comprende non soltanto le cose esistenti nel Regno al momento dell'emanazione del provvedimento, ma anche quelle che vi siano successivamente introdotte o che siano ivi prodotte.

ART. 3.

La precettazione preveduta dal primo comma dell'articolo 1 può essere limitata a talune delle cose ivi indicate.

Per le cose immediatamente destinate alla vendita, che si trovano in depositi, magazzini o negozi, presso aziende industriali o commerciali, la precettazione può essere limitata ad una determinata quota, espressa in una percentuale del valore o del numero o del peso delle cose precettate.

La precettazione può essere altresì limitata ad una parte del territorio del Regno.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 4.

La precettazione disposta ai sensi dell'articolo 1 importa l'obbligo di tenere le cose precettate a disposizione dell'Amministrazione militare.

Coloro che a qualsiasi titolo detengono cose precettate sono tenuti a denunciarle al Comando di difesa territoriale, nella circoscrizione del quale dette cose si trovano, indicando la quantità, la qualità e lo stato di conservazione di esse.

La denuncia preveduta dal precedente comma deve essere fatta anche da coloro che, successivamente all'ordine di precettazione, importano nel Regno o producono cose soggette all'ordine medesimo.

Nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo 3, la denuncia deve comprendere l'intero quantitativo di cose soggette a precettazione, detenute, importate o prodotte dal denunciante.

I termini per la denuncia sono stabiliti dal decreto preveduto dall'articolo 1.

ART. 5.

Il Ministero della guerra procede, di concerto col Ministero delle corporazioni e sotto l'osservanza delle norme vigenti per la requisizione, alla requisizione delle cose precettate a mano a mano che se ne presenta la necessità, corrispondendo al detentore di esse una indennità ragguagliata al prezzo corrente sul mercato al momento della precettazione.

Nessuna indennità è dovuta per le cose precettate che non siano requisite.

ART. 6.

Chiunque, senza giustificato motivo, non esegue la denuncia preveduta dall'articolo 4 o la fa inesattamente è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 100 a lire 5000.

Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.

ART. 7.

Chiunque sottrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa, al fine di impedirne la requisizione ai sensi degli articoli precedenti, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 3000.

Alla stessa pena è soggetto chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto od

in parte, all'ordine di requisizione o comunque, ne impedisce o ne ostacola l'esecuzione.

Se i fatti preveduti nel comma precedente sono commessi per colpa, si applica la multa fino a lire duemila.

ART. 8.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano:

1°) alle cose appartenenti alle Case del Re Imperatore, della Regina Imperatrice e dei Principi Reali;

2°) alle cose in uso di rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati esteri o dei capi del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;

3°) le cose in uso di rappresentanze diplomatiche di Governi esteri presso la Santa Sede o dei capi o del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;

4°) le cose in uso di Istituti internazionali o di loro delegati e funzionari ai quali siano estese le immunità diplomatiche;

5°) le cose appartenenti a stranieri escluse da requisizione in virtù di accordi internazionali;

6°) le cose in uso delle Amministrazioni dello Stato, o del Partito Nazionale Fascista, o direttamente destinate all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati.

ART. 9.

La cessazione degli effetti del provvedimento preveduto dall'articolo 1 è disposta con decreto del Ministro della guerra da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Impiego di ufficiali fuori quadro in incarichi speciali e d'organico. (1248)

ART. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito fuori quadro sono impiegati dal Ministro per la guerra in incarichi speciali o, per tutta la durata dell'attuale guerra, in incarichi di organico.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1941-XIX.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Norme sull'avanzamento degli ufficiali della riserva e sulla composizione della Commissione centrale di avanzamento. (1249)

ART. 1.

A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII, e per tutta la durata della guerra, il primo comma dell'articolo 15 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei tenenti colonnelli, dei colonnelli e dei generali è costituita la Commissione centrale di avanzamento composta dai seguenti membri effettivi:

« a) Capo di Stato Maggiore dell'esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;

« b) quattro o più generali in servizio permanente, nominati dal Ministro per la guerra, che siano generali d'armata o generali di corpo d'armata comandanti designati di armata ».

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, il primo comma dell'articolo 72 della suddetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, quale risulta modificato dall'articolo 3 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non può essere promosso ad un grado superiore a quello massimo previsto per il proprio ruolo del servizio permanente e, ad ogni modo, non può conseguire, durante la permanenza nella riserva, più di due promozioni, con l'avvertenza però, che il grado di generale di corpo d'armata può essere conseguito soltanto dal generale di divisione che, durante il servizio permanente o quale richiamato dalla riserva in tempo di guerra, abbia tenuto l'effettivo comando di divisione oppure, in tempo di guerra, abbia ricoperto la carica di comandante di artiglieria o del genio di armata o di comandante di difesa territoriale o di ispettore d'arma o di direttore generale presso il Ministero della guerra. È in facoltà del Ministro di considerare favorevole a tale effetto anche la carica di ispettore di arma ricoperta durante il tempo di pace ».

ART. 3.

Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, contenente norme sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Avanzamento, durante il periodo di guerra, degli ufficiali in congedo speciale di talune categorie in congedo della Regia aeronautica. (1220)

ART. 1.

Gli ufficiali della Regia aeronautica in congedo speciale richiamati temporaneamente in servizio durante lo stato di guerra possono essere promossi al grado superiore per merito di guerra.

Gli stessi ufficiali che abbiano prestato servizio per almeno sei mesi in qualità di richiamati da tale posizione, potranno, finché perduri lo stato di guerra, essere promossi ad anzianità al solo grado immediatamente superiore a quello rivestito, purché siano stati già promossi tutti gli ufficiali del servizio permanente di pari grado e della stessa anzianità di grado, idonei all'avanzamento.

ART. 2.

Per la durata della presente guerra e fermo rimanendo il disposto degli articoli 90 e 93 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e successive modificazioni, gli ufficiali della Regia aeronautica appartenenti alle categorie in congedo appresso indicate che abbiano prestato servizio temporaneo durante lo stato di guerra per almeno sei mesi, potranno essere ammessi a conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore a quello cui avrebbero potuto aspirare in tempo di pace, se di ausiliaria o di riserva, e al solo grado immediatamente superiore a quello rivestito, se del congedo provvisorio.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Modifiche all'organico del Corpo del genio aeronautico. (1257)**ART. 1.**

Per la durata della guerra l'organico in vigore per gli ufficiali del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, è aumentato di un posto nel grado di tenente generale.

Tale posto verrà riassorbito al verificarsi della prima vacanza nel grado di tenente generale del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, che si formerà dopo la cessazione dello stato di guerra.

ART. 2.

Con l'entrata in vigore del precedente articolo cessa l'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1176.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI